



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione [n. 497](#) in data 03-12-2020

OGGETTO: LAVAGGIO E SANIFICAZIONE ABITACOLO VEICOLO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE

Il sottoscritto Responsabile della Struttura Unica di Polizia Municipale "Valdinievole Ovest", tra i Comuni di Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano;

Vista la Delibera di C.C. n° 45/2016 con la quale il Comune di Uzzano aderisce alla Struttura Unica di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano, Ponte Buggianese e Massa e Cozzile;

Visto il Decreto Sindacale n° 39 del 31/12/2019 emesso dal Sig. Sindaco del Comune di Buggiano in qualità di Comune Capofila, con il quale gli è stata affidata la Responsabilità Servizio Associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Considerato che i veicoli in dotazione alla Polizi Municipale necessitano di effettuare un lavaggio esterno e di una sanificazione degli abitacoli ai fini della prevenzione dall'infezione al COVID 19.;

Considerato che per tale servizio è stata contattata la ditta "AUTOLAVAGGIO EMANUELE" di Gjoka Armand via livornese di Sopra 17 Chiesina Uzzanese – P. IVA 01924400474.;

Considerato che, per i lavori di cui sopra (lavaggio e sanificazione interna abitacolo), l'importo necessario risulta esse €. 36,00 iva compresa.;

Preso atto che l'importo degli affidamenti di cui sopra è stato elevato da **€. 1.000,00 a €. 5.000,00** ai sensi dell'art.10 1 comma 130 della Legge Finanziaria 2019

Preso atto che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 19/04/2016, n. 91, il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Che si tratta del "**Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**", cioè il provvedimento - attuativo della delega di cui alla L. 11/2016 - con il quale si è provveduto al recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010.

Rilevato che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO II "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI" all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:

"1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."

"2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice."

"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica."

"4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56."

Richiamato il "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A TRATTATIVA PRIVATA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo II "La trattativa privata nella realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;

Visto che la Legge n. 208/2015, l' art. 1, commi 502 e 503, ha modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, quindi gli affidamenti di beni e servizi sotto gli Euro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è : **ZB12F5DDD7**

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s .m .i. ed in particolare:

1)l'articolo 107 , l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere ;

2)Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;

4)Vista La Deliberazione di C.C. n° 52 del 30.12.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020/2022;

5)Vista La Deliberazione della G.C. n 04 del 29.01.2020 con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi per il triennio 2020-2022;

6) **Visto** L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. a) ,n.2,del D.L. 78/2009,convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009 n 102 che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

- 1) Di affidare i lavori di lavaggio e sanificazione dei veicoli in dotazione al Servizio di Polizia Municipale alla Ditta "AUTOLAVAGGIO EMANUELE" di Gjoka Armand via livornese di Sopra 17 Chiesina Uzzanese – P. IVA 01924400474,;
- 2) Di impegnare la somma di €uro 36,00 iva compresa come di seguito specificato ;

Capitolo	Descrizione	Importo
03011.03.0114	Spese Esercizio Automezzi Polizia Locale	36,00

Totale €uro	36,00
--------------------	-------

3) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione;

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
MINIATI CLAUDIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.